

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 231/2001

PARTE SPECIALE H

Principi generali di comportamento applicabili alle altre “famiglie di reato”

Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.
L'Amministratore Unico
Guido Perosino
(originale agli atti)



INDICE

1	PREMESSA	3
2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	3
3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI DELITTI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	5
4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	6
5	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	6
6	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E AL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	8



1 PREMESSA

La presente Parte Speciale costituisce parte integrante del Modello di cui QMU si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D.Lgs. 231/01.

Le “famiglie di reato” contemplate dal Decreto, che all’esito delle attività di risk assessment, nonché in ragione del settore di operatività, dell’organizzazione e dei processi che caratterizzano la Società, sono state ritenute realizzabili, ma con una concreta possibilità di commissione dei reati considerata a minore rilevanza, sono:

- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto);
- delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto);
- delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies del Decreto);
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto).

2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

La gestione dell’ICT è prevalentemente svolta in regime di *outsourcing* da ANAS, sulla base del contratto di *service* vigente. Pertanto, si applicano i controlli preventivi applicabili alle aree “a rischio” esternalizzate descritti nelle altre Parte Speciali del Modello. Inoltre, con riguardo all’utilizzo e gestione dei sistemi, strumenti, documenti o dati informatici, i Destinatari debbono conformarsi ai seguenti principi:

- rispetto delle disposizioni normative aziendali aventi ad oggetto la gestione della sicurezza informatica, l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici, delle reti aziendali;
- utilizzo dei *personal computer* per i soli ambiti inerenti all’attività lavorativa;
- utilizzo delle unità di rete come aree di condivisione strettamente professionale;
- utilizzo e corretta conservazione delle *password* e delle firme digitali della Società;
- immodificabilità delle configurazioni impostate sul *personal computer* di ciascuno.



Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- utilizzare gli strumenti, i dati ed i sistemi informatici e telematici in modo da recare danno a terzi, in particolare interrompendo il funzionamento di un sistema informatico o alterando dati o programmi informatici, anche a seguito dell'accesso abusivo, ovvero mediante l'intercettazione di comunicazioni;
- detenere o diffondere indebitamente codici o programmi atti al danneggiamento informatico;
- alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura o utilizzare indebitamente la firma elettronica;
- utilizzare *software* e/o *hardware* atti ad intercettare, falsificare, alterare o eliminare il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di protezione e sicurezza di dati personali e sistemi informatici;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione o di terzi per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- sono predisposti strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte degli esponenti aziendali attraverso, in particolare, l'uso indebito o non autorizzato di *password*, la detenzione o installazione di *software* non previsto dalle procedure operative, ivi compresi *virus* e *spyware* di ogni genere e natura e dispositivi atti all'interruzione di servizi o alle intercettazioni, l'accesso a siti protetti ovvero non visitabili, il collegamento non consentito di hardware alla rete aziendale. Tali misure devono, in particolare, prevedere regole in merito: alle restrizioni all'accesso fisico ai luoghi in cui sono collocati gli strumenti informatici / telematici; all'attribuzione e revoca delle *password*, tenendo conto delle mansioni aziendali per le quali viene richiesta / concessa; alla revoca dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro; al controllo ed alla tracciabilità degli accessi; alle modalità di svolgimento delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi; alla previsione di controlli sulla idoneità della rete aziendale e sul suo corretto instradamento;
- sono adottate specifiche misure di protezione volte a garantire l'integrità delle informazioni messe a disposizione del pubblico tramite la rete internet;
- sono adottate specifiche misure di protezione e mappatura dei documenti elettronici utilizzati per comunicazioni verso l'esterno;



- sono definiti ed implementati controlli specifici per la protezione dei documenti sulla base della loro classificazione, attraverso: la crittografia dei documenti; la restrizione degli accessi in lettura / scrittura; la corretta conservazione dei *files*;
- sono previsti e attuati programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali.

3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI DELITTI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

In relazione ai delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto), a tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di:

- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose in oggetto, possa potenzialmente diventarlo;
- porre in essere condotte non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni normative aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel presente Modello e nel Codice Etico;
- manipolare, alterandoli, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento;
- introdurre nello Stato e utilizzare, nelle operazioni di incasso e pagamento, denaro contante o carte di pubblico credito contraffatti e/o alterati;
- acquistare e/o utilizzare valori di bollo contraffatti e/o alterati.

Inoltre, vige l'obbligo di:

- improntare tutte le attività e le operazioni svolte al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- assicurare la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure aziendali ai fini della prevenzione dei reati in oggetto;
- effettuare uno scrupoloso controllo dei valori ricevuti ai fini della verifica dell'autenticità degli stessi;
- rispettare le previsioni definite dalla procedura sulla gestione della cassa;



- segnalare al superiore gerarchico la rilevazione di falsità in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

In relazione ai delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto), a tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di:

- attuare accordi collusivi con altre imprese, finalizzati all'aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri concorrenti, ovvero scoraggiare i concorrenti a presentare offerte competitive;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di altre società;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela di altre società.

In riferimento a tali divieti, è fatto l'obbligo di:

- improntare tutte le attività e le operazioni svolte dalla Società al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- predisporre programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti dalla commissione dei reati previsti dall'articolo 25 bis.1 del decreto.

5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

In relazione ai Delitti in materia di Violazione del Diritto d'Autore (art. 25 novies del Decreto), a tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di:

- accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
- divulgare, senza autorizzazione, mediante immissione in un sistema di reti telematiche con connessioni di qualsiasi genere, opere dell'ingegno - o parti di esse - protette dal diritto d'autore;



- duplicare, riprodurre, trasmettere e diffondere in pubblico in maniera abusiva, senza cioè avere ottenuto l'opportuno consenso o cessione del diritto da parte del titolare dell'opera o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, di opere dell'ingegno;
- caricare, senza autorizzazione, *software* sugli strumenti informatici forniti dalla Società;
- duplicare, senza autorizzazione, programmi per elaboratore;
- riprodurre, trasferire su altro supporto, diffondere, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati senza aver in via preventiva ottenuto la necessaria autorizzazione dal legittimo titolare del diritto d'autore e/o del diritto di sfruttamento economico della banca dati medesima.

Con riferimento all'acquisto o all'utilizzo da parte della Società di qualsivoglia bene suscettibile di tutela, è fatto altresì obbligo ai Destinatari di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui beni in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare:

- di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui beni oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
- di garantire che i beni oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà intellettuale in capo a terzi;
- di impegnarsi a tenere indenne QMU da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, le potesse derivare per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

In aggiunta, è necessario:

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di QMU siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, con particolare riferimento alle norme vigenti in materia di violazione del diritto di autore, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- che sia garantita la separazione di ruoli e responsabilità in ciascuna fase dei processi interni della Società;
- che sia assicurata la perfetta rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne;
- che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle attività sensibili pongano particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.



6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E AL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

In relazione ai delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto) ed al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto), a tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquies;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- instaurare rapporti interpersonali in grado di generare una soggezione del tipo di quella descritta dall'art. 600 c.p.;
- indurre, favorire o sfruttare la prostituzione dei minori, nonché compiere atti sessuali con minori in cambio di denaro o di altra utilità economica;
- realizzare esibizioni o materiale pornografico, utilizzando minori, ovvero indurli a partecipare ad esibizioni pornografiche;
- distribuire, divulgare, diffondere, pubblicizzare in qualsiasi forma o detenere il materiale di cui al punto che precede, ovvero materiale pornografico che rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di essi;
- distribuire o divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori, o immagini di pornografia virtuale come sopra richiamate;
- offrire o cedere, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico in oggetto;
- assumere presso la Società lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e/o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o, infine, sia stato revocato o annullato;
- occupare presso la Società lavoratori minorenni in violazione alle disposizioni di legge che regolano la materia;
- sottoporre i lavoratori a condizioni lavorative di particolare sfruttamento quali, a titolo esemplificativo:
 - offrire ai lavoratori una retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;



- imporre ai lavoratori condizioni di lavoro in violazione sistematica della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- esporre i lavoratori a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale a causa della violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti;
- esporre i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Inoltre vige l'obbligo di:

- rispettare la dignità umana e tutti gli altri diritti inviolabili della persona, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, dalla legge e dalle convenzioni internazionali;
- rispettare in particolare l'integrità psico-fisica e sessuale delle donne
- mantenere sui luoghi di lavoro, nei rapporti con i superiori e con i colleghi, nonché con qualsiasi altro interlocutore, un comportamento ispirato alla massima correttezza e trasparenza
- rispettare gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne; di tutela delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; di tutela dei diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza;
- utilizzare internet e gli altri strumenti di comunicazione in modo conforme alla normativa;
- rispettare la normativa di riferimento per l'assunzione di personale extra-comunitario;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali agenzie si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e non agiscano in violazione della normativa in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Modello adottato dalla Società;
- assicurarsi, con apposite clausole contrattuali, che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e non agiscano in violazione della normativa in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Modello adottato della Società.